



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara di cui all'Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 e in condizioni di disabilità gravissima.

Criteria e modalità per la erogazione di contributi per l'anno 2019



GIUNTA REGIONALE

PREMESSE E FINALITÀ

1. Il presente intervento si prefigge l'obiettivo di favorire il più possibile la permanenza nel proprio domicilio dei minori affetti da una malattia rara, come da classificazione ed elencazione dell'Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nel *Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE – Serie Generale n. 65 del 18.3.2017*, malattia che determina una disabilità gravissima, riscontrabile da una condizione di dipendenza vitale per la quale è necessaria un'assistenza domiciliare continua nelle 24 ore.
2. Si definiscono criteri e modalità per l'assegnazione di contributi, per l'anno 2019, alle famiglie in possesso di specifici requisiti e impegnate in maniera continuativa nelle attività di cura del minore affetto da malattia rara e in condizione di disabilità gravissima.
3. L'ammontare complessivo dei contributi erogabili è fissato in € 440.000,00 e il relativo onere è coperto con appositi stanziamenti iscritti al bilancio pluriennale regionale.

Art. 1

Contributo economico

1. Il contributo da assegnare ad ogni nucleo familiare ammesso a finanziamento sulla base del possesso dei requisiti richiesti e fino alla concorrenza dello stanziamento disponibile è fissato in € 10.000,00.
2. **Il contributo è compatibile con altri benefici e/o servizi fruiti, tranne che con l'Assegno disabilità gravissima erogato con le risorse del Fondo nazionale Non Autosufficienza.**

Art. 2

Destinatari

1. Possono presentare istanza di accesso al contributo economico di cui all'Art. 1, co. 1 esclusivamente i genitori conviventi, inoccupati o disoccupati, residenti nella Regione Abruzzo, nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori affetti da malattie rare, croniche, gravi e invalidanti e che necessitano di un'elevata intensità assistenziale, di cure tempestive, intensive e continue da parte dei familiari stessi come elencate nell'allegato dall'Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 e che comportano una disabilità gravissima, come da certificazione di cui all'allegato C.

Art. 3

Modalità per la presentazione delle istanze

1. A pena di esclusione, l'istanza di accesso ai benefici previsti dal presente provvedimento deve essere formulata dal genitore interessato, disoccupato o inoccupato, utilizzando il modello "ISTANZA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO", Allegato B, e trasmessa **entro e non oltre il ---- ° giorno dalla pubblicazione del presente atto sul BURAT secondo una delle seguenti modalità:**
 - a) invio a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo PEC: dpf013@pec.regione.abruzzo.it; l'invio, a pena di esclusione, deve essere fatto da indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto richiedente; l'oggetto della PEC deve riportare



GIUNTA REGIONALE

la seguente dicitura: **“Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver”**. L’invio a mezzo PEC deve essere completo dell’istanza di contributo e di ogni altro allegato o documento richiesto dall’Avviso; ai fini dei termini di scadenza, la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica.

- b) **a mezzo raccomandata A.R.** all’indirizzo: *Regione Abruzzo – Dipartimento Lavoro - Sociale - Servizio Politiche per il Benessere Sociale Via Conte di Ruvo, 74 – 65124 Pescara*. Ai fini dei termini di scadenza, fa fede il timbro postale di partenza, ai sensi dell’art. 2963, comma 3, c.c., se tale termine cade in un giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Sul plico deve essere riportata l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: **“Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver”**.

L’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull’ammissione agli incentivi dei potenziali destinatari.

L’istanza di partecipazione, Allegato B, deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a. Certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante la sussistenza di **malattia rara** a carico del minore e **relativo codice di classificazione** ai sensi dell’Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
Il Codice di classificazione della malattia rara può essere prodotto anche con documento separato, rilasciato dalla propria ASL di appartenenza, da allegare all’istanza.
- b. Modulo Allegato C, compilato e sottoscritto a cura dal medico convenzionato per la pediatria di libera scelta, oppure dal medico convenzionato per l’assistenza primaria, che ha in carico l’assistito/a, attestante la condizione di paziente in situazione di disabilità gravissima. La sottoscrizione da parte del Medico curante deve essere completata con l’apposizione del proprio timbro.
- c. Attestazione ISEE in corso di validità con riferimento ai redditi dell’intero nucleo familiare.
- d. Copia del documento d’identità, in corso di validità, del genitore che produce istanza.

Art. 4

Condizioni di ricevibilità

1. Non sono considerate ricevibili le istanze trasmesse con modalità difformi e oltre i termini previsti all’Art. 3, comma 1.

Art. 5

Condizioni di ammissibilità

1. Il Dirigente del Servizio competente procede alla costituzione con proprio atto di un Gruppo di Lavoro per l’esame di ammissibilità delle istanze che hanno superato l’esito di ricevibilità.
2. Non sono considerate ammissibili le istanze:
 - prive anche di un solo documento previsto all’Art. 3, comma 3;
 - inoltrate da soggetti diversi da quelli previsti all’Art. 2.



GIUNTA REGIONALE

3. L'assenza dei requisiti richiesti, come declinati dal presente atto, comporta la conclusione del procedimento con reiezione della istanza.
4. Il Gruppo di lavoro trasferisce gli esiti dell'esame di ammissibilità delle istanze al Servizio regionale competente.

Art. 6

Attività istruttoria e assegnazione delle risorse

Il competente Servizio "Politiche per il Benessere Sociale" del Dipartimento Lavoro - Sociale, ad avvenuta acquisizione delle risultanze trasmesse dal Gruppo di Lavoro, procede alla redazione della graduatoria, formulata in funzione del minor reddito familiare derivante dalla dichiarazione ISEE allegata all'istanza, e alla assegnazione del contributo di € 10.000,00 cadauno ai primi classificati fino alla concorrenza dell'ammontare della disponibilità finanziaria.

Art. 7

Liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari è disposta come segue:
 - Il 70% del contributo, assegnato in acconto, è erogato successivamente alla approvazione della graduatoria.
 - Il 30% a saldo del contributo assegnato è erogato a seguito della presentazione di una relazione semestrale trasmessa al Servizio regionale competente da parte del Servizio Sociale del Comune che ha in carico il minore, nella quale si attesti la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione del contributo.

Art. 8

Adempimenti del beneficiario

1. Qualora durante il periodo di fruizione del contributo economico dovesse venir meno una delle condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione del contributo stesso, il genitore beneficiario si impegna a darne tempestivamente notizia al Servizio competente del Dipartimento per la Salute e il Welfare, il quale procederà alla adozione dell'atto di revoca del contributo e di decadenza dal beneficio.

Art. 9 Controlli

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato a la falsità dei documenti allegati, il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Informazioni possono essere richieste a:

Cristina Di Baldassarre, tel. 085 7672650, e-mail: c.dibaldassarre@regione.abruzzo.it

Antonino Di Tollo, tel. 085 7672754, e-mail: antonino.ditollo@regione.abruzzo.it